
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Gestione unica del personale

OGGETTO: UNIONE TRESINARO SECCHIA Contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2021. Relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della RGS.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Trattandosi di contratto di tipo “normativo” non vi è costituzione del fondo.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione II – Risorse variabili

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Trattandosi di contratto di tipo “normativo” non vi è definizione delle poste di destinazione del fondo.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Trattandosi di contratto di tipo “normativo” non vi sono disposizioni con riflessi finanziari diretti, in quanto tutte le destinazioni delle risorse per le quali il contratto fissa degli importi trovano poi copertura di anno in anno nelle risorse del fondo per la contrattazione integrativa.

Si è quindi verificato se le disposizioni del contratto contenevano altri oneri, anche indiretti.

Le norme sono:

Articolo 29 La individuazione delle “*particolari e limitate figure professionali che ... possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti ... , che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro*” nelle persone degli addetti coinvolti nei servizi di protezione civile e impegnati nei trattamenti sanitari obbligatori, a condizione che vengano svolte almeno 7 ore di lavoro, non è previsto che generino un costo significativo sulle somme dedicate ai buoni pasto. Data la finalità è impossibile quantificare tali somme, e nell'esperienza questa disposizione già presente nel precedente CCDI non è pressoché mai stata utilizzata. In ogni caso, tenendo conto di un buono pasto di € 5,29, ipotizzando un numero di 40 giornate-uomo si arriverebbe ad un onere di circa € 210,00 all'anno, assolutamente compatibile con le attuali disponibilità finanziarie.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

In attuazione del CCNL 21.05.2018, l'articolo 8 della preintesa del CCDI definisce:

- al comma 5, la percentuale di dipendenti (10% per categoria) che potranno essere destinatari della maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 68, comma 2, lettera b), del CCNL 21.05.2018.
- al comma 6, l'importo della maggiorazione nella percentuale del 40% a fronte di un minimo previsto dal CCNL pari al 30%.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziarie con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Viene garantito il carattere di estrema selettività delle progressioni economiche in quanto l'articolo 7 stabilisce un numero di anni minimo per accedere alla progressione economica superiore a quello del CCNL, differenziato per categorie.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.